

		Allegato "A"
		N° 46764 della Raccolta
		STATUTO
		“ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
		QUADRIFOGLIO
		SEZIONE I
		COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
		Articolo 1 – Costituzione e denominazione
	1.1	È costituita, ai sensi dell’art. 21 e ss. del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), un’associazione riconosciuta senza scopo di lucro denominata “Comunità Energetica Rinnovabile Regina Vittoria” (l’ “Associazione”).
	1.2	La denominazione dell’Associazione potrà essere utilizzata anche in forma abbreviata, senza vincoli grafici: “CER Quadrifoglio” o “Comunità Energetica Rinnovabile Quadrifoglio” .
	1.3	A seguito dell’eventuale iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo ETS.
		Articolo 2 – Statuto
	2.1	L’Associazione è disciplinata dall’atto costitutivo e dal presente statuto (lo “Statuto”), nel rispetto e nei limiti del Codice del Terzo Settore e di ogni altra normativa applicabile. L’organo di amministrazione propone l’eventuale regolamento di esecuzione (il “Regolamento di esecuzione”) dello Statuto

	per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera.	
	2.2 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.	
	2.3 Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la Comunità stessa, in persona del Legale Rappresentante pro tempore.	
	2.4 In osservanza e nei termini previsti dalle disposizioni dettate dalla Legge Applicabile, l'Associazione può conferire ad un soggetto terzo il ruolo di referente dell'Associazione ai fini del compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al Gestore dei Servizi Energetici ("GSE") o dell'ente che dovesse sostituirlo, dell'istanza di accesso alle tariffe incentivanti, ai contributi e ai meccanismi di volta in volta disciplinati dalla Legge Applicabile, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all'eventuale accesso alle medesime tariffe, contributi e meccanismi.	
	2.5 Nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione, l'eventuale importo della "tariffa premio eccedentario" (come definita dalle Regole Operative GSE), conformemente al disposto dell'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto CACER, verrà destinato dall'organo di amministrazione alla disponibilità dei soci o membri dell'Associazione diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti nella disponibilità dell'Associazione.	
	2.6 In aggiunta alle tariffe incentivanti e/o contributi e/o meccanismi di volta in volta regolati dalla Legge Applicabile, l'Associazione potrà accedere ad	

	ulteriori incentivi, sussidi, finanziamenti, inclusi strumenti di detassazione	
	fiscale, contributi e fondi (pubblici e privati) anche elargiti senza obbligo di	
	rimborso, ove compatibili con la normativa di settore e con le finalità	
	perseguite dall'Associazione.	
	2.7 La partecipazione degli associati all'Associazione non preclude il	
	mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il	
	proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire	
	dall'Associazione anche mediante recesso anticipato sulla base di quanto	
	previsto dall'Articolo 9.	
	Articolo 3 – Attività funzionali al raggiungimento delle finalità	
	3.1 Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione oltre alle attività già	
	descritte al precedente Articolo, può svolgere le seguenti ulteriori attività:	
	(i) dialoga e interagisce con governi, istituzioni, enti, agenzie e società;	
	(ii) favorisce la costituzione di un <i>network</i> di specialisti, professionisti ed	
	esperti in ambito energetico attraverso la creazione di programmi dedicati di	
	formazione;	
	(iii) diffonde il proprio operato attraverso attività di comunicazione ed	
	organizzazione di seminari, conferenze ed eventi, assicurando ai partecipanti	
	adeguate opportunità anche di confronto e <i>networking</i> ;	
	(iv) conduce analisi, studi e attività di ricerca; realizza e commissiona	
	ricerche, pubblicazioni, convegni e prodotti editoriali (da veicolare con i media	
	ritenuti più appropriati) nei limiti e con i requisiti imposti dalla legge. Conserva	
	conseguentemente il proprio patrimonio documentario, archivistico,	
	bibliografico e audiovisivo per eventuali pubblicazioni e per una futura	
	fruizione pubblica;	

	(v) può partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere, e/o aderire a quelli già costituiti. Può altresì collaborare con istituzioni, enti, amministrazioni, società, istituti, università, accademie e organismi di qualunque natura.	
	SEZIONE II	
	PARTECIPANTI	
	Articolo 4 – Partecipanti all’Associazione	
	4.1 L’Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti cui è consentita secondo la Legge Applicabile, inclusi i consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.	
	4.2 Non è possibile far parte, come clienti finali, dell’Associazione per le utenze (i) in relazione alle quali risulti attivo con il GSE il servizio di scambio sul posto, sul presupposto che l’energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell’energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell’energia elettrica incentivata e di quella auto-consumata o (ii) che siano o divengano parte di configurazioni diverse da quella costituita dall’Associazione.	
	4.3 L’adesione all’Associazione, nel rispetto dei requisiti sopra delineati, è gratuita.	
	4.4 l’adesione di un nuovo associato all’Associazione è subordinata a:	
	- che il punto di connessione intestato al richiedente accesso all’Associazione appartenga all’area sottesa alla medesima cabina primaria in cui ricade o ricadono gli impianti di produzione dei quali l’Associazione abbia la disponibilità ai fini della propria configurazione di autoconsumo diffuso;	
	- per le piccole e medie imprese (nella definizione della Legge Applicabile), che	

	la partecipazione all'Associazione non costituisca l'attività commerciale e/o	
	industriale principale;	
	- qualora si tratti di impresa, (a) non essere una “ <i>impresa in difficoltà</i> ” ai sensi	
	della Comunicazione della Commissione Europea “ <i>Orientamenti sugli aiuti di</i>	
	<i>Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà</i> ”	
	(2014/C 249/01), (b) non ricadere in una delle cause di esclusione di cui agli	
	artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023, (c) non aver subito l'applicazione di misure	
	di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.	
	159 o (d) non penda verso la stessa un ordine di recupero per effetto di una	
	precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli	
	incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;	
	- qualora intenda partecipare all'Associazione come produttore (come definito	
	dalle Regole Operative GSE), l'impianto rispetti le previsioni indicate nelle	
	Regole Operative GSE;	
	- la presentazione domanda scritta, a mezzo posta elettronica certificata ovvero	
	di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo il modello fornito dall'	
	dall'organo amministrativo su richiesta del potenziale associato.	
	- la verifica del possesso dei requisiti soggetti ed oggettivi indicati dal presente	
	Articolo 7 e dalla Legge Applicabile;	
	- la disponibilità di capienza nella configurazione;	
	- una dichiarazione espressa in forma scritta di (a) accettazione delle norme	
	dello Statuto e (b) di aver ricevuto dal Referente (così come definito nella così	
	come definito nelle Regole Operative GSE) preventiva, completa ed adeguata	
	informativa sui benefici derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti applicabili;	
	- ogni ulteriore requisito richiesto dalla Legge Applicabile.	

	4.5	Le domande di ammissione sono esaminate sulla base dell'ordine
		cronologico di ricezione. Nel caso in cui la disponibilità di configurazione non
		dovesse consentire l'ammissione di tutti i richiedenti, viene accordata
		preferenza, (i) prioritariamente al singolo soggetto che copre la maggiore
		capienza in quel momento disponibile nella configurazione e subordinatamente
		(ii) ai soggetti che, congiuntamente coprono la maggiore capienza disponibile
		in quel momento nella configurazione.
	4.6	La valutazione sull'ammissione dell'organo di amministrazione è
		fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto
		necessario a garantire la effettività dell'azione dell'Associazione nel fornire
		benefici ai propri associati. Sulla domanda di ammissione decide l'organo di
		amministrazione e ne dà comunicazione scritta (anche tramite email)
		all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. In caso di esito positivo della richiesta
		di ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale
		rigetto della domanda sarà motivato.
	4.7	L'ammissione alla qualità di associato è a tempo indeterminato, fermo
		restando il diritto di recesso, la decadenza e l'esclusione di cui al successivo
		Articolo 9. Non è ammessa la categoria di associato temporaneo. La qualità di
		associato è personale e non è trasmissibile, né a titolo particolare, né a titolo
		universale, salve le ipotesi relative alle persone giuridiche, quali successione per
		cessione di ramo d'azienda, fusione ed analoghe fattispecie.
	4.8	Gli associati si distinguono in:
	(i)	piccoli energivori: associati che contribuiscono all'Associazione con un
		consumo di energia elettrica inferiore a 10.000 kWh annui;
	(ii)	grandi energivori: associati che contribuiscono all'Associazione con un

	consumo di energia elettrica superiore a 10.000 kWh annui.	
	Ciascuna categoria può essere costituita anche da un solo membro.	
	La verifica del possesso dei requisiti per l'appartenenza alle categorie sopra	
	indicate avviene:	
	a) contestualmente all'iscrizione dell'associato e successivamente, entro il 31	
	gennaio di ciascun anno, previa presentazione di documentazione da parte del	
	relativo socio, secondo un modello fornito, su richiesta dell'associato,	
	dall'organo amministrativo, attestante la quantità di energia consumata	
	nell'anno di calendario immediatamente precedente, o parte di esso se trattasi	
	di nuova utenza.	
	L'organo amministrativo terrà un registro degli associati che si qualificano	
	come grandi energivori, che aggiornerà entro 30 (trenta) giorni dalla	
	presentazione della relativa documentazione. L'appartenenza alla categoria dei	
	grandi energivori avrà effetto dalla data di iscrizione nel relativo registro. Ogni	
	associato non iscritto in tale registro rientrerà nella categoria dei piccoli	
	energivori.	
	La mancata presentazione nei termini di cui alle lettere (a) e (b) del precedente	
	capoverso comporterà automaticamente la qualificazione nella categoria di	
	piccoli energivori.	
	Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati	
	5.1 La qualifica di associato dà diritto:	
	(i) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e a presentare ordini del	
	giorno, purché si sia iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in	
	regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta;	
	(ii) a sottoporre all'organo amministrativo iniziative da far svolgere	

	all'Associazione;	
	(iii) a proporsi come candidato/a nell'elezione degli organi direttivi;	
	(iv) ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;	
	(v) a esaminare i libri sociali.	
	5.2 Gli associati hanno il dovere di:	
	(i) rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento di esecuzione;	
	(ii) versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini	
	annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;	
	(iii) assumere comportamenti utili al raggiungimento dei benefici ambientali	
	economici e sociali individuati dalla Legge Applicabile orientando con	
	preferenza il consumo elettrico nelle ore diurne ed eventuali altri indicati	
	dall'Assemblea con apposita deliberazione ovvero dal Regolamento di	
	esecuzione;	
	(iv) adeguarsi agli eventuali ulteriori adempimenti indicati dall'organo di	
	amministrazione al fine di consentire alla configurazione costituita	
	dall'Associazione il rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge Applicabile.	
	5.3 Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma gratuite, salvo	
	eventuale accordo scritto concluso tra associati ed Associazione.	
	Articolo 6 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati	
	6.1 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso,	
	decadenza, esclusione, per causa di morte ed in ogni altra ipotesi prevista dalla	
	legge.	
	6.2 Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire	
	dall'Associazione con preavviso di almeno 45 (<i>quarantacinque</i>) giorni mediante	
	lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione, fermo	

restando che il recedente sarà tenuto al versamento di una somma a titolo di corrispettivo equo e proporzionato per la compartecipazione dell'associato agli investimenti sostenuti dell'Associazione, calcolata sulla base dell'investimento sostenuto dalla comunità in rapporto al fabbisogno energetico dell'associato e tenendo conto delle quote di ammortamento dell'impianto residue alla data di recesso, che verranno interamente corrisposte.

6.3 Il recesso dell'associato ha effetto al momento del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 6.2, se dovuto, altrimenti entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Associazione. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti effettuati all'Associazione dall'associato recedente rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente. Fanno eccezione i finanziamenti effettuati dall'associato recedente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (costruzione di impianti e/o centrali di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile), per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione anticipata per la quota di somme da restituire che siano rifinanziate da parte di altri associati o di terzi.

6.4 È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'Articolo 7 del presente Statuto e dalla Legge Applicabile. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso. La delibera sull'esclusione è di competenza esclusiva dell'organo di amministrazione.

	6.5	L'esclusione può essere inoltre dichiarata dall'organo di
		amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del codice civile, incluse,
		ma non limitatamente, alle ipotesi in cui l'associato:
	(i)	danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
	(ii)	non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 8 ed alle altre
		disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni
		assunte dagli organi associativi;
	(iii)	abbia fornito in sede di richiesta di associazione o successivamente
		informazioni errate, false o fuorvianti.
		L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato
		sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con
		l'assegnazione di un termine di 30 (<i>trenta</i>) giorni per eventuali controdeduzioni.
		Qualora l'associato presenti controdeduzioni, l'organo di amministrazione
		delibererà l'esclusione o l'accoglimento del ricorso dell'interessato. Qualora
		l'organo di amministrazione confermi l'esclusione malgrado le controdeduzioni
		proposte dall'interessato, questi può proporre ricorso all'Assemblea, che
		delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla
		decisione dell'organo di amministrazione. L'esclusione avrà effetto alla prima
		data tra (a) il trascorrere del termine di 30 (<i>trenta</i>) giorni senza che l'interessato
		presenti controdeduzioni, (b) la delibera di esclusione presa dall'organo di
		amministrazione a seguito della presentazione di controdeduzioni e (c) la
		delibera assembleare eventualmente richiesta dall'interessato. L'associato
		escluso sarà tenuto al pagamento del corrispettivo indicato all'Articolo 6.2 che
		precede.
	6.6	L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul

	patrimonio dell'Associazione.	
	SEZIONE III	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 7 – Organi dell'Associazione	
	7.1 Gli organi dell'Associazione sono:	
	(i) l'Assemblea degli associati;	
	(ii) l'organo di amministrazione;	
	(iii) il Presidente;	
	(iv) l'organo di controllo o il revisore, ove nominati;	
	(v) il Segretario, ove nominato;	
	(vi) il Tesoriere, ove nominato.	
	7.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione entro un importo massimo annuale complessivo di Euro 1.000 (mille/00) per membro del relativo organo (diverso dall'Assemblea) od altro importo definito dall'Assemblea, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, il cui compenso sarà definito in sede di nomina.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 8 – Composizione	
	8.1 L'Assemblea è composta dalla totalità degli associati iscritti nel registro degli associati.	
	8.2 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea (anche da persone estranee all'Associazione) mediante delega scritta. Ciascun delegato	

può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Articolo 9 – Convocazione e riunioni.

9.1 Il Presidente convoca l'Assemblea mediante avviso di convocazione (contenente il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare) da inviare agli associati almeno 15 (*quindici*) giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica o mediante raccomandata con avviso di ritorno, o con altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di urgenza rilevata a propria discrezione dal Presidente, il preavviso è ridotto a 5 (*cinque*) giorni prima di quello fissato per la riunione. In ogni caso la seduta dell'Assemblea si ritiene tenuta correttamente qualora sia presente la totalità degli associati aventi diritto a parteciparvi.

9.2 L'Assemblea viene convocata:

(i) almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo (che deve essere accompagnato dalle relazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo o del revisore, ove nominati) e del bilancio preventivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;

(ii) su richiesta degli altri due membri del consiglio di amministrazione;

(iii) qualora ne faccia richiesta un decimo della totalità associati iscritti nel registro degli associati;

(iv) presso la sede dell'Associazione ovvero presso altro luogo, in Italia o all'estero, indicato nell'avviso di convocazione.

9.3 Le riunioni dell'Assemblea possono avvenire anche attraverso strumenti di audio e videoconferenza, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati

	dal soggetto che presiede l'assemblea e che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	Presidente e il verbalizzante, se diverso dal Presidente.	
	9.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente	
	o, in sua assenza, dal membro più anziano dell'organo di amministrazione o, in	
	sua assenza, da altro soggetto nominato dagli intervenuti.	
	Articolo 10 – Competenze e deliberazioni	
	10.1 Hanno diritto di voto tutti gli associati costituenti l'Associazione e, se	
	iscritti successivamente, tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da	
	almeno tre mesi al momento della convocazione e in regola con il pagamento	
	della quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in	
	cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato	
	esprime un solo voto.	
	10.2 All'Assemblea sono attribuite esclusivamente le competenze inderogabili	
	previste dall'articolo 25 del Codice del Terzo Settore.	
	10.3 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È	
	ordinaria in tutti gli altri casi.	
	10.4 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In	
	seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorso almeno un giorno	
	di calendario dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il	
	numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni	
	dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza	

	assoluta dei votanti.	
	10.5 L'Assemblea straordinaria:	
	(i) modifica lo Statuto con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; e	
	(ii) delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto a partecipare.	
	10.6 Il voto si esercita in modo palese.	
	10.7 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione che siano anche associati non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.	
	ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 11 – Composizione, nomina e cessazione	
	11.1 L'organo di amministrazione è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati, salvo la prima nomina che è effettuata nell'atto costitutivo.	
	11.2 Due membri dell'organo di amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche che fanno parte della categoria grandi energivori ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati facenti parte della medesima categoria. Un membro dell'organo di amministrazione è scelto fra gli associati persone fisiche ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati facenti parte della categoria dei piccoli energivori. A tal fine, gli associati appartenenti a ciascuna categoria dovranno indicare all'Assemblea,	

	con un preavviso di almeno quindici giorni di calendario rispetto alla data di	
	convocazione della medesima, almeno quattro potenziali candidati, nel rispetto	
	dell'articolo 31, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 199/2021. Qualora nessun	
	associato rappresenti una categoria, i membri dell'organo di amministrazione	
	potranno essere scelti fra gli associati rientranti nell'unica categoria	
	rappresentata nell'Associazione.	
	11.3 L'organo di amministrazione dura in carica tre esercizi, fino	
	all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio del terzo esercizio	
	successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva	
	diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili.	
	11.4 In caso di mancanza di un componente, per dimissioni o altre cause,	
	l'organo provvede a sostituirlo/a, tramite cooptazione, nel rispetto delle	
	categorie indicate nell'articolo 11.2. Se viene meno la maggioranza dei membri,	
	l'intero consiglio deve intendersi decaduto e si deve procedere alla	
	convocazione dell'Assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	11.5 Sono ineleggibili nell'organo di amministrazione i soggetti di cui	
	all'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si	
	applica l'articolo 2475-ter del codice civile.	
	Art. 12 – Competenze	
	12.1 Il potere di rappresentanza dell'Associazione è attribuito al Presidente.	
	12.2 L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione dell'Associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di	
	disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle	
	finalità dell'Associazione, impregiudicate le attribuzioni degli altri organi, ivi	
	inclusi i poteri di:	

	(i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	(ii) redigere i programmi delle attività associative;	
	(iii) garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto della Legge Applicabile;	
	(iv) convocare l'Assemblea degli associati e sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni, incluse modifiche dello Statuto per adeguarlo a modifiche della Legge Applicabile;	
	(v) redigere il bilancio sociale secondo quanto previsto dalla Legge Applicabile;	
	(vi) nominare al proprio interno il Presidente;	
	(vii) deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	(viii) deliberare circa l'esclusione degli associati;	
	(ix) deliberare circa la destinazione od utilizzo della tariffa premio eccedentaria;	
	(x) deliberare la quantificazione dell'eventuale quota associativa;	
	(xi) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli associati, compiendo, senza limitazione alcuna, tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali, a titolo esemplificativo: stipulare accordi per la costruzione, gestione o manutenzione, ovvero per l'acquisto di diritti sull'impianto od impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili posti o da porre a servizio dell'Associazione, acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione,	

	contrarre prestiti con banche e istituti di credito per qualsiasi importo, anche	
	fornendo garanzie, concludere accordi anche con associati, con istituzioni	
	pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;	
	(xii) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure	
	selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante	
	partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS	
	(Associazioni Temporanee di Scopo), consorzi, contratti di reti fra imprese, o	
	altre modalità simili o assimilate;	
	(xiii) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli	
	atti;	
	(xiv) promuovere e organizzare gli eventi associativi.	
	Articolo 13 – Convocazione e riunioni	
	13.1 L'organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente	
	lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri e	
	comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo e	
	quello preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.	
	13.2 Il Presidente convoca l'organo di amministrazione mediante avviso di	
	convocazione (contenente il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da	
	trattare) da inviare almeno 5 (<i>cinque</i>) giorni prima di quello fissato per la	
	riunione, con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. In	
	caso di urgenza, il preavviso è ridotto a 24 (<i>ventiquattro</i>) ore. Se la richiesta di	
	convocazione è stata effettuata congiuntamente dagli altri due consiglieri ed il	
	Presidente non effettua la convocazione entro dieci giorni, tali due consiglieri	
	possono, congiuntamente, validamente effettuare la convocazione dell'organo	
	di amministrazione. In ogni caso l'organo è considerato regolarmente	

	convocato se la totalità dei suoi membri è presente.	
	13.3 Le riunioni dell'organo di amministrazione possono avvenire anche	
	attraverso strumenti di audio e videoconferenza.	
	13.4 Per la validità delle riunioni dell'organo di amministrazione è necessaria	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Articolo 14 – Delibere	
	14.1 L'organo amministrativo delibera di norma con la presenza e il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri ai quali spetta un solo	
	voto.	
	14.2 I verbali di ogni riunione dell'organo di amministrazione, redatti da uno	
	dei membri o da soggetto da questi designato, vengono sottoposti	
	all'approvazione dell'organo stesso nella riunione successiva e conservati agli	
	atti.	
	14.3 L'organo di amministrazione può eleggere un tesoriere che dura in	
	carica uno o più anni ed è rieleggibile. Il tesoriere effettua e riporta all'organo	
	amministrativo le seguenti attività:	
	(i) monitora i proventi derivanti dalle attività associative;	
	(ii) redige il progetto di bilancio preventivo e quello consuntivo, da	
	presentare all'organo di amministrazione;	
	(iii) monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.	
	PRESIDENTE	
	Articolo 15 – Presidente	
	15.1 L'organo di amministrazione elegge il Presidente fra i propri	
	componenti.	
	15.2 Il Presidente:	

	(i) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione;	
	(ii) convoca, organizza i lavori (formulandone anche l'ordine del giorno) e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione;	
	(iii) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e delle delibere dell'organo di amministrazione;	
	(iv) cura la gestione delle relazioni istituzionali e, nell'ambito del piano di comunicazione approvato dall'organo di amministrazione, coordina, con il supporto del segretario, ove nominato, le attività di comunicazione dell'Associazione;	
	(v) esercita le ulteriori funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea e dall'organo di amministrazione.	
	15.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni allo stesso spettanti ai sono esercitate dal componente dell'organo di amministrazione più anziano di età.	
	SEGRETARIO	
	Articolo 16 – Segretario	
	16.1 L'organo di amministrazione può eleggere un segretario anche fra soggetti (persone fisiche) estranei allo stesso e in possesso di comprovate doti di professionalità e onorabilità.	
	16.2 Il segretario svolge la propria attività a favore dell'Associazione in regime di esclusiva, resta in carica per il medesimo periodo dell'organo di amministrazione <i>pro tempore</i> che lo ha eletto ed è rieleggibile.	
	16.3 Il segretario effettua e riporta all'organo amministrativo le seguenti	

	attività:	
	(i) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento	
	dell'Associazione, ne coordina gli uffici e le attività, nell'ambito degli indirizzi	
	generali forniti dall'organo di amministrazione;	
	(ii) è responsabile della segreteria dell'Associazione e della gestione del	
	personale;	
	(iii) coadiuva il Presidente nelle attività di comunicazione dell'Associazione;	
	(iv) fornisce supporto nell'esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e	
	alle delibere dell'organo di amministrazione;	
	(v) istruisce le proposte da sottoporre all'organo di amministrazione;	
	(vi) riferisce periodicamente all'organo di amministrazione.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 17 – Organo di Controllo	
	17.1 Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo	
	Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'organo amministrativo	
	propone all'Assemblea la nomina di un organo di controllo monocratico o	
	collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	17.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul	
	suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.	
	17.3 I componenti dell'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione a quelle	
	dell'Assemblea che approva il bilancio.	
	17.4 Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra	

	persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro	
	dei revisori legali. I componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (<i>tre</i>)	
	esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'organo di controllo si applicano le	
	disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.	
	17.5 La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile	
	con quella di componente dell'organo di amministrazione.	
	Articolo 18 - Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora sia	
	ritenuto opportuno l'organo amministrativo propone all'Assemblea la nomina	
	di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito	
	registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo;	
	in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	SEZIONE IV	
	PATRIMONIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 19 – Patrimonio	
	19.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita	
	dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle risorse	
	economiche percepite. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi	
	energetici degli associati, anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i	
	ricavi dell'Associazione.	
	19.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:	
	(i) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di	

	istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati	
	programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi comprese le tariffe	
	incentivanti, i contributi e i meccanismi previsti dalla Legge Applicabile in	
	materia di autoconsumo diffuso;	
	(ii) contributi degli associati a fondo perduto, contributi in beni e servizi,	
	eventuali finanziamenti degli associati;	
	(iii) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;	
	(iv) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	(v) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	(vi) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;	
	(vii) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di	
	vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi	
	previsti nell'oggetto sociale.	
	19.3 L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della	
	documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse	
	economiche di cui all'Articolo 19.2 (ii), (iii), (iv), (v), nonché, per le risorse	
	economiche di cui alla lettera (vi), della documentazione relativa alle erogazioni	
	liberali.	
	19.4 L'organo amministrativo può deliberare che gli incentivi riconosciuti	
	agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti	
	dall'Associazione siano ripartiti tra i propri associati, ad esempio impiegandoli	
	per il pagamento delle bollette degli associati.	
	19.5 L'organo amministrativo può altresì deliberare, nella più ampia misura	
	consentita dall'art. 8, secondo comma e terzo comma, lett. d), del Codice Terzo	
	Settore e dalla Legge Applicabile, la corresponsione agli associati degli importi	

	a qualsiasi titolo incassati dall'Associazione, quali tutti o quota parte dei ricavi	
	derivanti dalle contributi e/o meccanismi previsti dalla Legge Applicabile	
	ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti	
	rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto	
	dell'attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo	
	Settore e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai	
	membri dell'associazione.	
	Articolo 20 – Esercizio	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di	
	ogni anno l'organo di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio	
	precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve	
	essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.	
	SEZIONE V	
	CLAUSOLE FINALI	
	Articolo 20 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione	
	20.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea	
	sia nei casi previsti dalla legge sia su proposta dell'organo amministrativo.	
	20.2 Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà	
	devoluto dall'Assemblea ad un altro ente che abbia finalità istituzionali	
	analoghe a quelle dell'Associazione o di pubblica utilità e non abbia fini di	
	lucro.	
	Articolo 21 – Libri sociali	
	21.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	(i) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;	
	(ii) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura	

	dell'organo di amministrazione;	
	(iii) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	21.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato richiedente l'accesso.	
	Articolo 22 – Rapporti con gli Enti Pubblici	
	Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.	
	Articolo 23 – Personale retribuito	
	23.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.	
	23.2 I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.	
	23.3 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.	
	NORME GENERALI	

